



# Comune di Fratte Rosa

## Provincia di Pesaro e Urbino

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 23 del 10-08-15

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	A
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	A	TINTI FABRIZIO	P
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	A
BERTI MATTEO	A	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 6 | Assenti N. 5

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

ANTINORI MARCO  
TINTI FABRIZIO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 30 settembre 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicata sul portale del federalismo in data 10 novembre 2014 da applicare a far data dal 01-01-2014;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 30 settembre 2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10 novembre 2014;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

**VISTA** la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015)**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

**Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015)** Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26

gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con Legge **24 marzo 2015, n. 34 riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4**, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. **Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”;**

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

**VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad oggetto “Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;**

**VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13-05-2015 ad oggetto “Ulteriore Differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”;**

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2015, **in euro 158.000,00;**

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

## PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **Determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2015** :
  - **ALIQUOTA 4,00** per mille  
(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
  - **ALIQUOTA 7,60** per mille  
(per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori/figli – nonni/nipoti); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune – Ufficio I.M.U. – entro il 31 dicembre 2014 - copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni nei dati precedentemente comunicati. La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata da cui alla presente casistica per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio)
  - **ALIQUOTA 9,60** per mille  
(per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota)
  - **ALIQUOTA 10,60** per mille  
(la per categoria catastale D1 (impianti fotovoltaici a terra) e per le aree fabbricabili)
  - **ALIQUOTA 7,60** per mille  
(per i terreni agricoli)
- 3) di **Determinare le seguenti DETRAZIONI** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015**:
  - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015**;
- 5) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al **Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 10 novembre 2014**;
- 6) **di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita**

- sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 7) **di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**Esce il Consigliere Santini Giulia.**

#### **IL SINDACO-PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

PRESENTI	n. 6
VOTI FAVOREVOLI	n. 6
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE la proposta sopra riportata.**

Inoltre, stante l'urgenza

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

PRESENTI	n. 6
VOTI FAVOREVOLI	n. 6
CONTRARI	==
ASTENUTI	==

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

### **COMUNE DI FRATTE ROSA**

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione

C.C. n. 23 del **10.08.2015**

PROPOSTA N. 23 DEL 31.07.2015 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.**

#### PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 31.07.2015

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Rag. Gabriella Franceschetti

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 31.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---

N. 339 Registro Pubblicazioni

### **PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 24-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Fratte Rosa, 24-08-15**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI DOTT.SSA ANNA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 24-08-15 al 08-09-2015
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 24-08-15 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 09-09-15

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---